



REGOLAMENTO

DI RETE FOGNARIA

Approvato da DIR		Copia n.	
Verificato da RAQ		Data di emissione	19/07/2009
Redatto da RAQ		Indice di Revisione	1/0
	Descrizione Modifiche	Riferimenti normativi	

REGOLAMENTO DI RETE FOGNARIA

CAPO I

FINALITA', NORME DI RIFERIMENTO E DEFINIZIONI

Art. 1 - Ente gestore ed oggetto del Regolamento.

La I.A.M. S.p.A. (IAM) gestisce il servizio di fognatura e di depurazione delle acque reflue nonché di smaltimento dei fanghi residui, nell'ambito del territorio di cui alla convenzione stipulata con il Consorzio per le aree industriali della Provincia di Reggio Calabria (ASIREG).

Il presente Regolamento, redatto sulla base dell'art. 4 comma 4 della L.R. 3.10.1997 n. 10 e delle norme emanate dagli Enti pubblici competenti territorialmente nonché del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., ha per oggetto:

- a) il procedimento di autorizzazione degli scarichi nella fognatura;
- b) i limiti di accettabilità in fognatura di ciascun elemento inquinante;
- c) le modalità per il controllo degli scarichi dei complessi civili e produttivi allacciati alla pubblica fognatura per quanto attiene alla accettabilità degli scarichi, alla funzionalità degli impianti di pretrattamento adottati, al rispetto dei criteri generali per un corretto e razionale uso dell'acqua, nonché i controlli sui complessi di cui sopra per gli accertamenti in materia tariffaria;
- d) le norme tecniche generali di allacciamento e di uso della fognatura;
- e) i criteri di assimilabilità degli scarichi di insediamenti produttivi a quelli degli insediamenti abitativi;
- f) la gestione amministrativa dell'utenza;
- g) le immissioni vietate.

La IAM si riserva la facoltà di modificare o introdurre norme e condizioni speciali, in presenza di esigenze oggettive di razionalizzazione o miglioramento del servizio, o di adeguamento a novità legislative.

In forza dell'art. 4 comma 4) della L.R. 3.10.197 n. 10 le autorizzazioni ed il controllo degli scarichi in pubblica fognatura di acque reflue insistenti sulle area industriale di competenza sono rilasciate dall'ente titolare del servizio pubblico di fognatura e depurazione, ovvero dalla stessa IAM.

Art. 2 - Definizioni

Ai fini del presente Regolamento si intende per fognatura nera il complesso di canalizzazioni specificatamente destinate a raccogliere, allontanare e scaricare le acque di rifiuto provenienti da insediamenti civili e produttivi, privati e pubblici, con recapito finale ad impianto di depurazione.

Le canalizzazioni, in funzione del ruolo che svolgono nella rete fognaria, sono distinte secondo la seguente terminologia:

- collettori principali: canalizzazioni costituenti l'ossatura principale della rete che raccolgono le acque provenienti dalle condotte fognarie secondarie e recapitano direttamente ad impianti di depurazione;
- condotte fognarie: canalizzazioni secondarie che raccolgono le acque provenienti dagli allacciamenti alle utenze, convogliandole ai collettori principali;
- allacciamenti di utenza: sono quelle canalizzazioni realizzate in sede stradale che partendo dal limite con la proprietà privata pervengono alle condotte fognarie, in essi scarica l'utente mediante allacciamento diretto o tramite uno o più tratti di qualsivoglia lunghezza di fognatura non pubblica;
- impianto di depurazione : si intende un complesso di opere edili e/o elettromeccaniche ed ogni altro sistema atto a ridurre il carico inquinante organico e/o inorganico presente nelle acque reflue, mediante processi fisico-meccanici e/o biologici e/o chimici.

Per acque reflue domestiche si intendono le acque provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche.

Per acque reflue industriali si intende qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici o installazioni in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, diverse dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento.

Art. 3 - Definizione di acque reflue e di agglomerato.

Agli effetti del presente Regolamento e per come previsto dall'art. 74 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., si intende per:

- "acque reflue domestiche" acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche;
- "acque reflue industriali": qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici od impianti in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, diverse dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento;
- "acque reflue urbane": acque reflue domestiche o il miscuglio di acque reflue domestiche, di acque reflue industriali ovvero meteoriche di dilavamento convogliate in reti fognarie, anche separate, e provenienti da agglomerato.
- "agglomerato", l'area in cui la popolazione, ovvero le attività produttive, sono concentrate in misura tale da rendere ammissibile, sia tecnicamente che economicamente in rapporto anche ai benefici ambientali conseguibili, la raccolta e il convogliamento delle acque reflue urbane verso un sistema di trattamento o verso un punto di recapito finale.

NORME REGOLAMENTARI GENERALI DI ALLACCIAMENTO**Art. 4 - Immissioni nei condotti della fognatura nera**

Tutte le acque di rifiuto provenienti da scarichi civili, ad eccezione delle acque meteoriche, debbono essere immesse in fognatura nera rispettando le prescrizioni del presente Regolamento.

Gli immobili che ricadono in aree servite dalla fognatura pubblica hanno l'obbligo di allacciamento dei propri scarichi, a mezzo di idonee tubazioni, ai condotti fognari, in particolare l'esistenza di un condotto della rete di fognatura posto in una via o spazio pubblico adiacente agli immobili, implica il divieto di effettuare immissioni delle acque di rifiuto in qualsiasi altra canalizzazione, in pozzi neri e in pozzi disperdenti nel sottosuolo.

Come sopra detto sono escluse dall'immissione nei condotti della fognatura nera le acque meteoriche provenienti da tetti, terrazze, cortili, giardini e da qualsiasi area scoperta, nonché le acque di falda, di raffreddamento, drenaggio ecc.. Per lo smaltimento di tali acque si rimanda alle disposizioni degli articoli seguenti.

Art. 5 - Autorizzazione degli scarichi nella fognatura nera pubblica.

Ai sensi dell'art. 4 comma 3, e dell'art 6 comma 2 della L. R. 3.10.1997 n. 10, tutti gli scarichi industriali immessi in fognatura devono essere autorizzati dalla IAM.

Ai sensi dell'art. 6 comma 1 della L. R. 3.10.1997 n. 10, tutti gli scarichi domestici sono soggetti a notifica alla IAM.

I titolari degli insediamenti civili e/o produttivi devono rivolgere richiesta di autorizzazione alla IAM. Gli oneri derivanti dall'effettuazione dei rilievi, accertamenti, controlli, sopralluoghi necessari per l'istruttoria della domanda sono a carico del richiedente, in base al costo previsto nel tariffario allegato al presente Regolamento.

Art. 6 - Obbligatorietà dell'allacciamento

Tutti gli scarichi di acque reflue devono essere collegati alla pubblica rete fognaria se l'insediamento è nella zona industriale di Gioia Tauro. Per i nuovi insediamenti, ai sensi dell'art.19 comma 4) della L.R. 3.10.197 n. 10, il rilascio del certificato di agibilità o di abitabilità è subordinato al rilascio dell'autorizzazione allo scarico ai sensi dell'art. 101 del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152.

Art. 7 - Misuratori di portata allo scarico ed all'atingimento

Gli scarichi in pubblica fognatura sono quantificati in ragione del 80% dei consumi idrici misurati con idoneo contatore volumetrico sigillato, o con misuratore in linea, e periodicamente letto a cura della IAM.

Tutti i soggetti che, al di fuori dei pubblici servizi, provvedono autonomamente all'approvvigionamento idrico (pozzo, canale, ecc.) dovranno provvedere all'installazione ed al buon funzionamento di idonei strumenti misuratori della portata delle acque prelevate; tali misuratori saranno oggetto di periodici controlli da parte della IAM per verificare i volumi di reflui scaricati in fognatura, secondo le modalità contenute nelle autorizzazioni allo scarico o nelle prescrizioni rilasciate della IAM al momento dell'allacciamento, e fatte salve le disposizioni normative inerenti l'approvvigionamento da acque pubbliche, superficiali o sotterranee.

Tali contatori devono essere installati a cura e spese degli utenti, a seguito di preventivi accordi con la IAM che verifica l'idoneità dell'apparecchio e dell'impianto e procede poi all'applicazione del sigillo di controllo.

Il contatore deve essere installato in posizione di facile accesso, protetto dal gelo e reso disponibile alla lettura ed ai controlli per la verifica della congruità dei consumi dichiarati e del suo buon funzionamento.

La IAM può imporre, a spese dell'utente, una diversa collocazione del contatore, qualora esso venga a trovarsi in luogo poco adatto alla lettura ed alle verifiche di cui al comma precedente.

La manutenzione dei contatori deve essere effettuata a spese degli interessati, che sono altresì tenuti a segnalare tempestivamente alla IAM guasti e blocchi, prima di togliere il sigillo di controllo, al fine di permettere al personale della IAM la sua riapposizione a riparazione o manutenzione avvenuta.

Art. 8 - Vasche Imhoff

All'atto dell'allacciamento alla pubblica rete fognaria le vasche Imhoff, le fosse settiche ed altri impianti di trattamento non compatibili esistenti, posti a servizio di scarichi civili, dovranno essere disattivati a cura dei richiedenti l'allacciamento.

Art. 9 - Allacciamenti in sede stradale

I progetti e la esecuzione delle opere di allacciamento in sede stradale possono essere realizzati a cura della IAM o della Ditta richiedente l'allaccio, secondo le modalità indicate nel presente Regolamento. Si intendono per opere di allacciamento in sede stradale quelle che partendo dal limite con la proprietà privata pervengono alla fognatura pubblica.

Gli apparecchi di scarico collegati alla condotta fognaria, devono avere la bocca ad un livello superiore all'estradosso del condotto di fognatura.

La rete di fognatura è predisposta per ricevere le acque nere dei piani dei fabbricati che si trovino a quota non inferiore a m. 0,50 sotto il piano stradale a norma art. 8.3.3. D.P.C.M. 47 del 4.3.96. Qualora s'intenda effettuare scarichi da locali posti con la quota pavimento oltre i 50 cm sotto il piano stradale, dovranno essere previste apposite valvole di non-ritorno per impedire rigurgiti della pubblica fognatura. In ogni caso il titolare dello scarico è sempre responsabile dei danni che potranno derivare per infiltrazioni, esalazioni di odori molesti, rigurgiti dalla fognatura pubblica che dovessero verificarsi attraverso il suddetto scarico, esonerando la IAM da ogni responsabilità.

Art. 10 - Oneri di allacciamento e di autorizzazione allo scarico.

Per ogni allacciamento da eseguirsi in sede stradale, come descritto nel precedente articolo, viene fissato il corrispettivo a carico dei privati per i lavori da eseguirsi in sede stradale, determinato sulla base di una lunghezza media degli allacciamenti richiesti e/o previsti e comunque per lunghezze non superiori a m 15,00. Per allacciamenti di lunghezza superiore a m 15,00, per ogni metro lineare eccedente tale lunghezza, viene fissato un contributo integrativo della quota suddetta.

Oltre l'onere di allacciamento viene stabilita una quota per diritti fissi di istruttoria della domanda e di autorizzazione allo scarico, da corrispondersi pro-capite per ogni utenza autorizzata. Tale quota è dovuta anche nei casi di rilascio di certificazione di allaccio su richiesta dell'utente.

Tutti i costi relativi agli oneri suddetti vengono previsti nel tariffario IAM.

Art. 11 - Impianti di sollevamento

Qualora la conformazione del fabbricato e la quota del collettore della pubblica rete fognaria non consentissero, totalmente o parzialmente, lo scarico a gravità delle acque nel condotto di fognatura, dovrà essere predisposto idoneo sistema di sollevamento.

L'impianto di sollevamento dovrà essere realizzato conformemente alle seguenti prescrizioni:

- impiego di materiali di adeguata robustezza all'azione corrosiva od abrasiva;
- adozione di sezioni di condutture sufficienti a garantire il passaggio agevole anche di materiali in sospensione;
- l'installazione di almeno due pompe di cui una di riserva, abitualmente fuori servizio anche con la portata massima. E' consigliabile che la seconda pompa funzioni come "riserva attiva" (partecipi cioè al funzionamento della stazione in condizioni normali) ciò ad evitare che, in caso di necessità, sia fuori servizio per avaria;
- deve essere assicurata la possibilità di provvedere alle operazioni di ispezione attraverso aperture di dimensione idonea;
- l'impianto dovrà essere dotato di dispositivo di allarme per la segnalazione di guasti alle pompe o ai meccanismi ausiliari.

La IAM non è responsabile per i danni causati al fabbricato o a terzi da eventuali rigurgiti anche nell'ipotesi di corretto funzionamento dell'impianto.

Art. 12 - Servitù di fognatura

Per quanto riguarda la costituzione di servitù e la comunione di condotti si rinvia alle disposizioni del Codice Civile.

Art. 13 - Deroghe dall'obbligo di allacciamento

Eventuali deroghe dall'obbligo di allacciamento alla pubblica rete fognaria potranno essere concesse, in via temporanea, previa presentazione da parte del titolare dello scarico di idonea, dettagliata documentazione, sottoscritta da un tecnico professionista, unicamente nei seguenti casi:

- a) quando l'origine dello scarico risulta ad una quota altimetrica insufficiente a consentire il regolare deflusso, per caduta naturale, nella pubblica fognatura e trattasi di insediamento preesistente alla realizzazione della pubblica fognatura, con uno scarico non superiore a 3 mc/giorno o avente una consistenza non superiore a 15 vani o 1.000 mc. o una capienza non superiore a 10 posti letto o addetti;
- b) quando il collegamento alla pubblica rete fognaria comporta il passaggio obbligato delle condutture attraverso fondi di altrui proprietà per i quali risulta l'opposizione del proprietario del fondo servente, opportunamente documentata con dichiarazione dello stesso circa le motivazioni dell'opposizione;
- c) quando l'insediamento è inabitabile o inagibile.

Art. 14 - Notifica dell'obbligo di allacciamento

In qualsiasi tempo successivo alla costruzione di una condotta fognaria, nuovo o in sostituzione di un corpo ricevitore preesistente, la IAM provvede nelle forme idonee e dalla stessa ritenute più opportune, alla notifica dell'obbligo di allacciamento ai proprietari dei fabbricati rientranti nell'ambito previsto dall'art. 7 del presente Regolamento, assegnando un periodo di tempo ordinariamente non inferiore a mesi 6 e non superiore a mesi 12, per l'effettuazione degli allacciamenti di utenza, ma che potrà essere di minore entità a discrezione della IAM.

Art. 15 - Corretto e razionale uso dell'acqua.

I titolari degli insediamenti produttivi che intendono recapitare i propri scarichi nella fognatura nera pubblica sono tenuti a rispettare fin dalla data di attivazione dello scarico in fognatura, i criteri generali per un corretto e razionale uso dell'acqua di cui all'allegato 2 della deliberazione 4 febbraio 1977 del comitato Interministeriale per la tutela delle acque dall'inquinamento.

In particolare essi dovranno:

- a. attuare scelte razionali dell'approvvigionamento idrico in relazione ai differenti impieghi, eventualmente diversificandone le fonti per garantire a ciascun uso la risorsa più idonea, soprattutto dal punto di vista della qualità;
- b. limitare progressivamente l'impiego di acqua di falda o di sorgente, utilizzando, qualora disponibili, approvvigionamenti alternativi ugualmente validi;
- c. limitare il prelievo dell'acqua di falda, ai fini del raffreddamento, tramite il riciclo della medesima o suo riutilizzo in altri impieghi successivi;
- d. controllare la funzionalità delle reti di scarico. Le reti fognarie interne degli stabilimenti dovranno rispondere ad una razionale strutturazione in relazione ai tipi diversi di liquami adottati allo scarico, nelle progettazioni dovrà anche essere tenuta presente la possibilità di consentire agevolmente il recupero o il riutilizzo anche parziale delle acque usate, dovrà essere evitato l'inquinamento, anche accidentale, delle acque del ciclo naturale, sia meteoriche che della rete idrografica; dovranno anche predisporre adeguati sistemi di sicurezza, sulle reti, atti ad ovviare tempestivamente all'inconveniente di un accidentale messa fuori servizio dell'impianto di depurazione.

Per quanto possibile le acque piovane provenienti esclusivamente da tetti e coperture in genere dovranno essere immesse nel suolo mediante pozzi perdenti al fine di mantenere un adeguata alimentazione delle falde acquifere.

Art. 16 - Divieto di diluizione degli scarichi terminali e parziali.

I limiti di accettabilità stabiliti dal presente Regolamento non possono, in alcun caso, essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo.

E' del pari vietato diluire, al fine di cui al comma precedente, gli scarichi parziali contenenti metalli e non metalli tossici (As-Cd-Cr(VI)-Cu-Hg-Ni-Pb-Se-Zn) con acque di raffreddamento, di lavaggio, di prima pioggia o prelevate esclusivamente allo scopo, prima del trattamento degli scarichi parziali stessi.

Art. 17 - Separazione degli scarichi

Nella zona industriale di Gioia Tauro, servita da reti fognarie separate, è fatto obbligo a tutti i titolari degli scarichi in pubbliche fognature di separare le acque reflue salvo deroghe o diverse prescrizioni da parte della IAM. In particolare le acque bianche (pluviali, acque di raffreddamento, drenaggio, etc.) dovranno essere immesse separatamente nella rete bianca.

E' comunque assolutamente vietato utilizzare le caditorie o griglie lineari di scarico di acque meteoriche per scarichi diversi dai pluviali.

Art. 18 - Scarichi vietati

Ferme restando le disposizioni relative ai limiti di accettabilità previsti dal presente regolamento, è tassativamente vietato scaricare in fognatura reflui potenzialmente pericolosi o dannosi per il personale addetto alla manutenzione e per i manufatti fognari.

In particolare è vietato lo scarico di:

- a. benzina, benzene ed in genere idrocarburi alifatici ed aromatici o loro derivati e comunque sostanze liquide, solide, gassose, in soluzione o sospensione che possano determinare condizioni di esplosività o infiammabilità nel sistema fognario;
- b. ogni quantità di petrolio e prodotti raffinati di esso o prodotti derivanti da oli da taglio che possano formare emulsioni stabili con l'acqua;
- c. sostanze tossiche o che potrebbero causare la formazione di gas tossici quali ad esempio ammoniacca, ossido di carbonio, idrogeno solforato, acido cianidrico, anidride, solforosa, ecc.;
- d. sostanze tossiche che possano, anche in combinazione con le altre sostanze reflue, costituire pericolo per le persone, gli animali o l'ambiente o che possano, comunque, pregiudicare il buon andamento del processo depurativo degli scarichi;
- e. reflui aventi acidità tale da presentare caratteristiche di corrosività o dannosità per le strutture fognarie e di pericolosità per il personale addetto alla manutenzione e gestione delle stesse;
- f. reflui aventi alcalinità tale da causare incrostazioni dannose alle strutture e comunque contenenti sostanze che, a temperatura compresa fra i 10° e i 38° C , possono precipitare, solidificare o diventare gelatinose;
- g. ogni sostanza classificabile come rifiuto solido (rifiuti solidi urbani, rottami, carcasse di animali, ecc., fanghi di risulta da trattamento di depurazione, stracci, piume, paglie, peli, cannicci ecc.) anche se sminuzzata a mezzo di trituratori domestici o industriali;
- h. reflui contenenti sostanze radioattive in concentrazioni tali da costituire rischio per le persone e gli animali esposti alle radiazioni e l'ambiente;
- i. reflui con carica batterica e/o virale di carattere patogeno che possano costituire rischio per le persone esposte durante il trattamento
- j. sostanze che possono provocare depositi od ostruzioni o aderire alle pareti;
- k. rifiuti solidi di macelli, sangue di macellazione di animali, rifiuti solidi della lavorazione di frutta e verdura, macerie, sabbia, ceneri, scorie, vinacce, fecce
- l. letame o liquami provenienti da allevamenti animali

L'inosservanza degli elencati divieti espone l'autore del fatto a rispondere, nei confronti della IAM, dei danni causati a persone e cose, ai sensi dell'art. 2043 del Codice Civile, ferme restando le sanzioni previste dal presente regolamento.

Art. 19 - Impianti di pretrattamento.

Gli impianti di pretrattamento adottati od eventualmente imposti dagli organi preposti agli scarichi civili e produttivi, devono essere mantenuti attivi ed efficienti secondo le prescrizioni della IAM.

Ogni disattivazione dovuta a cause accidentali sarà immediatamente comunicata alla IAM telefonicamente o con mezzi equipollenti. La disattivazione per lavori di manutenzione deve essere concordata con la IAM cui va comunicata la data relativa con lettera raccomandata. Con le stesse modalità va indicata la data di riattivazione dell'impianto.

CAPO III

NORME REGOLAMENTARI PER GLI ALLACCIAMENTI PRIVATI ALLA FOGNATURA

Art. 20 - Allacciamento di scarichi da insediamenti civili e produttivi.

Le opere fognarie di allacciamento dell'utenza, da eseguirsi in sede stradale o in altro spazio pubblico, sia di costruzione che di manutenzione, sono compiute dalla IAM o dall'utente, secondo le modalità previste dal presente Regolamento.

In ogni caso, i lavori di allacciamento, scavi e rinterri, compresi i ripristini stradali e il rifacimento di quanto alterato per effetto dei suddetti lavori e i relativi oneri nonché il conseguimento delle autorizzazioni dell'Ente proprietario dell'area pubblica sono a carico dell'utente.

Le predette opere potranno essere eseguite a cura e spese dell'interessato in base ad apposita autorizzazione, quando la IAM, a suo giudizio abbia ricevuto le necessarie garanzie per una perfetta esecuzione dell'allacciamento in ogni sua parte. In tale eventualità l'utente è esonerato dalla prestazione dei lavori di allacciamento ma sarà soggetto unicamente alla corresponsione della quota per diritti fissi di istruttoria della domanda e di autorizzazione allo scarico, ai sensi del presente Regolamento.

In questo caso l'interessato resterà unico responsabile nei confronti della IAM, e di terzi per qualsiasi danno che possa derivare a persone o cose durante l'esecuzione dei lavori. Restano altresì a carico della stessa parte interessata tutti gli adempimenti occorrenti all'attuazione dell'allacciamento, come i permessi per la occupazione di sedi stradali o di suolo pubblico o privato, nonché i provvedimenti relativi alla salvaguardia degli altri servizi che interferiscono con i lavori e tutte le misure atte a garantire la sicurezza del traffico.

Gli allacciamenti alla fognatura nera in sede stradale dovranno avere esclusivamente andamento rettilineo; gli attraversamenti stradali, per quanto possibile, dovranno essere perlopiù eseguiti perpendicolarmente all'asse della condotta fognaria principale; gli eventuali cambiamenti di direzione dovranno essere esclusivamente realizzati con pezzi speciali curvilinei.

Nel caso di costruzione o ripristino di fognature stradali la IAM può provvedere all'esecuzione delle opere in sede stradale per la costruzione, il riordino o il rifacimento degli allacciamenti privati non idonei.

La IAM non risponderà dei danni cagionati da eventuali allagamenti per il rigurgito dei collettori o della fognatura nera pubblica e pertanto l'utente dovrà realizzare, se del caso, dispositivi atti ad evitare tali allagamenti.

Art. 21 - Prescrizioni tecniche per gli allacciamenti

Le prescrizioni contenute al presente Capo III si intendono relative alla fognatura nera della Zona Industriale di Gioia Tauro.

L'immissione delle acque di rifiuto nelle condotte fognarie avviene tramite condotta di allacciamento di utenza nel pozzetto o punto d'innesto della pubblica rete fognaria.

In generale gli allacciamenti di utenza dovranno essere effettuati direttamente sulla condotta, mediante braghe, selle od altri pezzi speciali.

Dove possibile è consentito l'allacciamento nel pozzetto di ispezione, usando particolari accorgimenti atti a non compromettere l'uso del pozzetto da parte del personale addetto alla manutenzione (tubazione verticale ancorata in aderenza alle pareti del pozzetto) per convogliare lo scarico direttamente nella condotta fognaria.

Gli allacciamenti alla fognatura dovranno essere effettuati direttamente nei pozzetti di ispezione, nel punto più basso compatibile con lo smaltimento delle portate in arrivo.

Qualora per motivi tecnici, in deroga a quanto sopra disposto, l'allacciamento debba essere effettuato direttamente sulla condotta fognaria, si dovranno porre in opera tutti gli accorgimenti per evitare danni alle medesime e in particolare:

- se l'allacciamento sarà effettuato su condotta in grès, l'innesto dovrà essere effettuato secondo una delle seguenti modalità:
 - a) forando con apposita carotatrice la condotta ricevente e posando apposito pezzo speciale con interposta guarnizione di gomma, secondo le procedure indicate nell'allegato 1 al presente Regolamento.
 - b) mediante un pozzetto di connessione da costruire all'atto dell'allacciamento. Il pozzetto di connessione dovrà essere costruito in c.a. con dimensioni interne non inferiori a m. 1 x 1 e munito di soletta con botola in ghisa ambedue dimensionati per resistere a traffico pesante con fondo rivestito con mattonelle in grès per fognatura.
- se l'allacciamento sarà effettuato su condotta in cemento, dovrà essere praticato, mediante trapano a percussione, un foro dello stesso diametro della condotta di immissione nel quale verrà infilata l'estremità della tubazione di allacciamento.

Gli allacciamenti alla pubblica rete fognaria dovranno essere effettuati in conformità alle seguenti prescrizioni eventualmente soggette ad integrazione in funzione di particolari situazioni:

Nelle condotte di fognatura nera potranno unicamente essere allacciati scarichi di acque nere, con assoluta esclusione di acque di origine meteorica o acque di canali irrigui.

Fatto salvo quanto indicato all'art. 10 del presente regolamento, la condotta di allacciamento d'utenza dovrà essere innestata in un pozzetto della condotta fognaria o direttamente alla condotta ad un'altezza dal fondo di quest'ultimo non inferiore a 2/3 del diametro della condotta stessa con l'obbligo inderogabile che la quota del pavimento dei locali da allacciare sia sempre superiore al cielo-fogna della condotta pubblica. In casi particolari, dove esistono rischi che la pubblica fognatura possa andare in pressione, il titolare dello scarico dovrà predisporre sul suo allacciamento, una valvola di "non ritorno" allo scopo di evitare rigurgiti dalla fogna all'interno dei locali. In ogni caso l'Azienda non è responsabile di eventuali danni causati da rigurgiti della pubblica fognatura attraverso gli allacciamenti privati.

Per l'innesto nel pozzetto di ispezione, dovrà essere praticato con l'impiego di un trapano a percussione un foro dello stesso diametro della condotta da allacciare.

La condotta di allacciamento dovrà essere dotata, all'interno del pozzetto della fognatura di curva a 90° atta a convogliare il liquame dello scarico in aderenza alla parete interna del pozzetto medesimo. Eventuali materiali di demolizione e calcinacci dovranno essere prontamente rimossi dall'interno del pozzetto, per evitare il loro trascinarsi nelle condotte.

La condotta di allacciamento dovrà essere costruita con materiali altamente resistenti all'attacco chimico e fisico delle sostanze contenute nei reflui e totalmente esente da perdite nelle giunzioni, dovranno pertanto essere impiegati esclusivamente tubi in grès muniti di giunti elastici prefabbricati a base di resine poliuretatiche o tubi in PVC, o tubi in polietilene ad alta densità con bicchiere per guarnizione ad incollaggio o tubi in fibrocemento, non contenenti amianto, con manicotto e anelli in gomma, con assoluta esclusione di tubi in cemento.

La condotta dovrà essere completamente rivestita con gettata in conglomerato cementizio dello spessore minimo di cm 10, ed avere una pendenza non inferiore all'1% (cm 1 ogni metro).

Al momento dell'allacciamento dovranno essere avvisati gli Uffici Tecnici della IAM per i necessari controlli.

Prima di iniziare i lavori dovranno preventivamente essere conseguite le necessarie autorizzazioni dei proprietari dell'area, pubblici o privati, sotto la quale insiste la condotta di allacciamento e degli Enti gestori di servizi pubblici che abbiano interrati, nel luogo dell'allacciamento, cavi, tubazioni, canali, ecc.

E' vietato ingombrare, manomettere o rompere i condotti e le installazioni della pubblica rete fognaria.

Per garantire una perfetta tenuta idraulica, gli innesti alla pubblica rete fognaria dovranno essere sigillati mediante imbottitura di mastice plastico composto di bitumi, elastomeri e plastificanti.

In tutti i casi, immediatamente prima dell'immissione su area pubblica, l'utente dovrà installare un pozzetto con sifone a chiusura idraulica con ispezione ed un pozzetto ispezionabile idoneo per prelievo di campioni dello scarico e misurazioni di portata. Tale pozzetto dovrà essere reso accessibile al personale IAM addetto ai controlli ai sensi del presente Regolamento per i riscontri qualitativi e quantitativi sulle acque immesse in fognatura.

Al fine di limitare il numero di allacciamenti è d'obbligo, se tecnicamente possibile, riunire la ramificazione delle fognature private in un'unica condotta da innestare al pozzetto di ispezione della fognatura che verrà indicato dalla IAM.

In caso di allacciamento alla condotta fognaria di una fognatura privata la IAM potrà prescrivere che il titolare dello scarico abbia l'obbligo di lasciare allacciare alla condotta medesima tutti i proprietari di fabbricati contermini che ne facciano successivamente richiesta, restando unica condizione limitante, la capienza della condotta medesima alle nuove portate da smaltire. I proprietari dei fabbricati terzi che intenderanno usufruire della condotta per scaricare le proprie acque, avranno l'obbligo di rifondere le spese sostenute dai titolari dello scarico in misura proporzionale alle portate reflue da smaltire. Nel caso di nuovi allacciamenti alle tubazioni private, dovrà essere presentata da parte di coloro che intendono scaricare le proprie acque, apposita notifica alla IAM.

Art. 22 - Fognature interne alle proprietà private.

La IAM fornirà tutte le indicazioni necessarie perché il progetto di fognatura interna dello stabile possa essere coordinato alle condizioni dell'allacciamento della fognatura esterna, quando la posizione degli imbocchi lo richieda.

Nella costruzione della canalizzazione interna di uno stabile devono essere adottati tutti i provvedimenti necessari ad ovviare agli inconvenienti che un eccesso di pressione possa causare nelle tubazioni. La stessa sarà realizzata per tratti rettilinei raccordati, nei punti di cambiamento di direzione o di innesto con altri scarichi, con pezzi speciali (curve, braghe, giunti ecc.) ispezionabili contenuti in idonei pozzetti. Le tubazioni ed i pezzi speciali dovranno essere costituite da materiali assolutamente impermeabili e resistenti all'azione chimica e meccanica delle acque che li percorrono, con guarnizioni a perfetta tenuta idonee a resistere anche alle eventuali pressioni che dovessero verificarsi nella fognatura pubblica, per evenienze straordinarie. Il diametro dei tubi dovrà essere sufficiente a garantire le portate previste e la loro posa in opera a sufficiente profondità, con pendenza costante e regolare, non inferiore al due per mille protetti da adeguato rivestimento. Nel caso la canalizzazione interna dovesse risultare più bassa della quota di scorrimento dell'imbocco predisposto in sede stradale, od avere una pendenza riferita al punto di immissione inferiore al due per mille, il proprietario dovrà provvedere al sollevamento delle acque con apposita apparecchiatura meccanica, alloggiata in un pozzetto a perfetta tenuta e munita di valvola di ritegno, secondo le prescrizioni dell'art 12 del presente Regolamento.

Art. 23 - Allacciamenti provvisori

Ai fabbricati nuovi, in costruzione o da ristrutturare, è consentito predisporre l'allacciamento provvisorio dello scarico a servizio del cantiere a mezzo di condotti da utilizzare successivamente a servizio definitivo del fabbricato.

Anche l'allacciamento provvisorio potrà essere effettuato solo ad avvenuto rilascio da parte della IAM di apposito Nulla Osta.

Gli scarichi da convogliare dovranno provenire esclusivamente dai servizi igienici del cantiere.

E' vietata la immissione in condotta di materiali o sostanze di risulta provenienti dalla attività del cantiere.

Eventuali scarichi di acque reflue domestiche di carattere saltuario e temporaneo, quali a titolo di esempio, provenienti da servizi igienici di fiere e mercati, potranno essere ammessi nei pozzetti della pubblica rete fognaria, tramite apposite condotte mobili previa specifica richiesta alla IAM.

Art. 24 - Manutenzione - Spostamento - Rifacimento delle opere di allacciamento

La manutenzione della condotta di allacciamento, compresi i danni che a causa della stessa potessero derivare alla pubblica rete fognaria od a terzi, sono ad esclusivo carico dell'utente esonerando la IAM da qualsiasi responsabilità tanto civile che penale.

Se dovesse rendersi necessario lo spostamento della condotta di allacciamento alla fognatura in seguito a lavori di carattere pubblico eseguiti dalla IAM, l'utente sarà tenuto ad eseguire direttamente tali lavori di spostamento a propria cura e spese, dietro semplice richiesta; in caso di rifiuto tali lavori di spostamento o di rimozione verranno eseguiti direttamente dalla IAM con l'addebito ai titolari delle spese sostenute per detto spostamento.

Qualora si verificasse, in corso di esercizio, che gli allacciamenti non sono stati eseguiti conformemente alle prescrizioni tecniche impartite dalla IAM, o che la condotta od opera di innesto si riveli non impermeabile, la IAM potrà ordinarne il rifacimento integrale a cura e spese dei proprietari dei fabbricati serviti, fatti salvi ulteriori provvedimenti a carico del responsabili.

Il rifacimento della condotta e dell'allacciamento dovrà essere effettuato entro e non oltre 30 gg. dalla data in cui verrà notificato l'ordine di rifacimento.

Le spese per eventuali riparazioni o sostituzioni di manufatti della pubblica rete fognaria, conseguenti alle trasgressioni delle presenti disposizioni, sono a carico del contravventore, senza pregiudizio della eventuale azione penale.

La liquidazione della spesa (per tutti i casi di danneggiamento dei manufatti fognari, imputabile alla responsabilità di terzi) viene effettuata dalla IAM, con l'intervento dell'interessato qualora ne abbia fatto preventiva richiesta.

L'interessato potrà, nel termine di quindici giorni dalla notifica della liquidazione della IAM, fare pervenire all'Amministrazione IAM le sue osservazioni ed eccezioni scritte in proposito.

Trascorso il termine senza che siano pervenute eccezioni, la liquidazione diventa definitiva.

CAPO IV

TARIFFE

Art. 25 - Tariffe per il servizio di depurazione e fognatura

La IAM, sulla base dei costi di funzionamento e dei limiti tariffari stabiliti di volta in volta dalle disposizioni di legge, determina l'ammontare delle tariffe per i servizi di depurazione e fognatura.

L'aggiornamento delle tariffe spetta ai competenti organi Aziendali secondo le indicazioni dello Statuto.

L'addebito per il servizio di fognatura e depurazione viene applicato agli utenti industriali a decorrere dal giorno nel quale si rilascia l'autorizzazione allo scarico ed agli utenti con acque reflue domestiche dal giorno dell'allacciamento.

Nel caso di ritardato pagamento sono dovuti gli interessi pari al tasso ufficiale di sconto aumentato di un punto percentuale e ai giorni di ritardo.

Fino all'entrata in vigore della tariffa unica prevista dalla L. n. 36/84, le acque scaricate dagli stabilimenti industriali allacciati alle fognature confluenti all'impianto di depurazione di Gioia Tauro, sono assoggettati alla tariffa determinata dalla IAM, in ottemperanza al disposto dell'art. 155 del D.Lgs.152/2006 e s.m.i.

Ove non siano installati idonei apparecchi di misurazione degli scarichi industriali si presume che le acque scaricate siano pari al 100% di quelle prelevate sia da acquedotto che da altri fonti (comma 4 art. 155 D.Lgs 152/2006 e s.m.i.).

E' demandato al Consiglio d'Amministrazione IAM su proposta del Direttore IAM dare attuazione al presente articolo nonché di determinare l'entità delle tariffe da applicare.

Art. 26 - Tariffe rilascio autorizzazioni ed effettuazione allacciamenti.

Il rilascio delle autorizzazioni allo scarico sono subordinati al versamento da parte dell'utente di una quota stabilita dalla IAM a parziale compenso delle spese tecniche e generali di istruttoria della pratica e di controllo.

Per gli allacciamenti degli scarichi, l'utente è soggetto alle spese di istruttoria e sopralluogo determinate in via forfettaria.

E' demandato al Consiglio d'Amministrazione IAM su proposta del Direttore IAM dare attuazione al presente articolo nonché di determinare l'entità delle tariffe da applicare.

CAPO V**SCARICHI IN PUBBLICA RETE FOGNARIA AFFERENTE ALL' IMPIANTO DI
DEPURAZIONE DI GIOIA TAURO****Art. 27 - Scarichi in pubblica rete fognaria**

Agli effetti del presente Regolamento, gli scarichi in pubblica rete fognaria afferenti all'impianto di depurazione di Gioia Tauro sono suddivisi in due classi:

- 1) scarichi di acque reflue domestiche (denominati dalla I.A.M. S.p.A. anche reflui civili)
- 2) scarichi di acque reflue industriali (denominati dalla I.A.M. S.p.A. anche reflui misti)

1) SCARICHI DI ACQUE REFLUE DOMESTICHE

Gli scarichi di acque reflue domestiche saranno sempre ammessi nelle pubbliche fognature fatta salva l'adozione di eventuali prescrizioni da parte della IAM in relazione alla corretta gestione della rete fognaria e degli impianti di depurazione. Gli scarichi di acque reflue domestiche non necessitano di autorizzazione esplicita allo scarico, fermo restando comunque l'obbligo di notifica dell'allacciamento da inoltrare alla IAM.

La notifica dell'allacciamento riguarda l'intero fabbricato per cui si intendono comprese tutte le unità abitative e le attività lavorative in esso contenute.

Sono assimilati agli scarichi domestici, quelli che presentano le caratteristiche indicate all'allegato 1.

2) SCARICHI DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI

Gli scarichi di acque reflue industriali, prima dell'immissione in fognatura pubblica, devono essere resi conformi a cura dei titolari ai limiti di accettabilità di cui alla tabella 3 allegato 5 alla parte III del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (riportata nel presente regolamento in allegato 2).

Per i componenti dello scarico che presentino incompatibilità con i cicli biologici dell'impianto di depurazione o che influiscono negativamente circa lo smaltimento dei fanghi di risulta, l'autorizzazione allo scarico potrà definire limiti inferiori a quelli previsti dalla tabella citata.

In caso di incompatibilità con le potenzialità della rete dei collettori e dell'impianto di depurazione, la IAM potrà dare disposizioni per l'adozione di un impianto di pre-trattamento. Ogni disattivazione dovuta a cause accidentali dovrà essere immediatamente comunicata alla IAM tramite telegramma o fax.

La disattivazione per lavori di manutenzione dovrà essere preventivamente concordata con il Gestore, cui va comunicata la data di inizio e di fine lavori mediante lettera raccomandata.

Tali scarichi devono essere esplicitamente autorizzati dall'Azienda ai sensi del D.Lgs. 152/2006.

I titolari di scarichi contenenti le sostanze di cui alla tabella 3/a e tabella 5 dell'allegato 5 del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 sono tenuti ad adottare le migliori tecniche disponibili ai fini della riduzione o eliminazione delle sostanze pericolose negli scarichi. I titolari di tali scarichi sono obbligati a porre in opera, con oneri a proprio carico, misuratori di portata e campionatori in automatico, e devono assicurare autocontrolli, effettuando analisi sugli scarichi ogni 15 giorni, secondo le modalità indicate dal DM Ambiente 6.11.2003 n. 367; i relativi risultati devono rimanere a disposizione dell'autorità competente al controllo per un periodo non inferiore ai tre anni dalla data di effettuazione dei singoli controlli.

Art. 28 - Notifica di allacciamento di acque reflue domestiche

La notifica di allacciamento/autorizzazione alla fognatura nera, indirizzata al Presidente della IAM e per conoscenza al sindaco del Comune di competenza, e dovrà contenere i seguenti dati:

- nome e cognome dell'utente e relativi dati anagrafici
- veste giuridica dell'utente: proprietario e/o amministratore e/o legale rappresentante od altro e relativa residenza
- codice fiscale dell'utente; codice fiscale e partita I.V.A. in caso di imprese
- indicazione dei fabbricati interessati all'allacciamento, via, numero civico, foglio di mappa e n. delle particelle interessate
- notifica della richiesta di allacciamento di acque reflue domestiche
- impegno formale a rispettare le prescrizioni del presente Regolamento

e dovrà essere corredata dalla seguente documentazione

- 1) Planimetria dell'immobile oggetto della richiesta di allacciamento estesa alle zone circostanti idonea a individuare la localizzazione dello stabile riportante il tracciato della pubblica fognatura e della condotta di allacciamento;
- 2) Copia della bolletta o copia del contratto di fornitura di acqua potabile.

Art. 29 - Domanda di autorizzazione allo scarico ai sensi del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152

Gli scarichi che intendono, o sono obbligate, ad avvalersi del pubblico servizio di fognatura e di depurazione devono farne specifica richiesta con la “Domanda di autorizzazione allo scarico” in bollo, prevista dal D.Lgs n. 152/2006 su modello fornito dal Azienda.

La domanda indirizzata al Presidente della IAM e per conoscenza al Sindaco del Comune di competenza, dovrà contenere:

- nome e cognome del richiedente e relativi dati anagrafici
- veste giuridica del richiedente, proprietario e/o amministratore e/o legale rappresentante od altro e relativa residenza
- codice fiscale del richiedente; codice fiscale e partita I.V.A. in caso di imprese
- indicazione dei fabbricati interessati all’allacciamento, via, numero civico, foglio di mappa e n. delle particelle interessate
- indicazione dei quantitativi presumibili di acque da scaricare.

e dovrà essere corredata dalla seguente documentazione in doppia copia debitamente firmata da un Tecnico iscritto all’Albo (1 copia per la IAM e 1 per il Comune):

1. Estratto di mappa dell’immobile oggetto della richiesta di allacciamento e/o scarico estesa alle zone circostanti idonea a individuare la localizzazione dello stabile riportante il tracciato della pubblica fognatura sulla quale avverrà l’allacciamento;
2. Planimetria in scala 1/200 oppure 1/500, a seconda delle necessità riportante il tracciato delle reti di fognatura per il convogliamento delle acque nere, pluviali, industriali, l’ubicazione di fosse biologiche, pozzi perdenti, l’ubicazione dei diversi reparti di lavorazione nell’ambito dello stabilimento, la posizione delle vasche di raccolta e dell’impianto di trattamento, la posizione dei pozzetti di ispezione, il punto esatto di scarico degli effluenti (differenziare con colori diversi le varie condotte a seconda della loro destinazione). In tale pianta dovranno essere, altresì indicati i diametri delle tubazioni, le pendenze, i materiali di costruzione, i sifoni e ogni altro manufatto o impianto fino alla confluenza nel collettore della pubblica rete fognaria. Dovrà altresì essere riportata l’esatta ubicazione del “pozzetto prelievo campioni” di cui al presente Regolamento avente le caratteristiche indicate all’allegato 3. Tale pozzetto dovrà essere costruito in luogo facilmente accessibile all’autorità di controllo per il prelievo dei campioni delle acque scaricate ai fini delle successive analisi che verranno effettuate in laboratorio.
3. Relazione tecnica descrittiva del ciclo di lavorazione con particolare riferimento ai processi tecnologici e alle attività che danno origine allo scarico e nelle quali vi è consumo d’acqua con eventuali riferimenti alla planimetria di cui al p. 2.
4. Relazione tecnica dettagliata dell’impianto di trattamento delle acque di lavorazione che si intende costruire con indicazione delle concentrazioni in ingresso e uscita dei parametri chimico-fisici relativi alla specifica tipologia dell’attività produttiva nonché al quantitativo medio giornaliero-settimanale ed annuale di acque scaricate. Dovrà essere indicato, in caso di scarico discontinuo, il calendario degli scarichi indicando il giorno e l’ora prevista dello scarico.
5. Disegni e schema dettagliato dell’impianto di depurazione.
6. Copia delle fatture dell’Acquedotto intestate agli utenti dello scarico, relative agli ultimi due semestri; per gli insediamenti con approvvigionamento idrico da pozzo privato, dovrà essere allegata una dichiarazione relativa al consumo di acqua dell’ultimo semestre, che citi gli estremi autorizzativi del pozzo stesso.
7. Nel caso di allacciamenti a fognature private che già recapitano in pubblica rete fognaria il richiedente dovrà produrre oltre alla documentazione precedentemente riportata anche il nulla osta del proprietario della fognatura privata.
8. Tutte le notizie atte a consentire da parte dell’IAM l’esercizio delle funzioni di controllo previste dalla legge e dal presente regolamento e contenute in apposita scheda di rilevazione predisposta dall’IAM stessa.

Art. 30 - Nulla Osta all’allacciamento a pubblica fognatura.

Nel caso che il titolare di uno scarico, al momento della richiesta di concessione edilizia, non conosca ancora l’esatta tipologia degli scarichi che dovranno essere collegati alla pubblica rete fognaria, dovrà provvedere in prima istanza, a richiedere alla IAM relativo nulla osta alla predisposizione dell’allacciamento e, successivamente, domanda di autorizzazione allo scarico o notifica per acque domestiche.

Art. 31 - Rinnovo dell’autorizzazione allo scarico

Le domande di rinnovo dell’autorizzazione allo scarico, a sensi del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 dovranno essere effettuate ogni quattro anni entro 1 anno dalla data di scadenza dell’autorizzazione medesima.

Se nei quattro anni dal rilascio dell'autorizzazione allo scarico non sono intervenute modifiche dello scarico o sulle condizioni che lo determinano la ditta non è tenuta a presentare la documentazione prevista dall'art. 29 del presente Regolamento.

Art. 32 - Revoche allo scarico

Il titolare dello scarico, in regime di revoca, potrà scaricare in pubblica fognatura unicamente reflui di origine civile. La nuova autorizzazione allo scarico verrà rilasciata dopo la presentazione della nuova formale richiesta dalla quale sarà possibile accertare le garanzie del rispetto dei limiti di Legge.

Art. 33 - Modifiche dello scarico e variazione dell'attività lavorativa e ragione sociale

Dovrà essere comunicato alla IAM, entro 30 giorni dall'accadimento, qualsiasi modifica apportata agli scarichi per quanto attiene la loro composizione qualitativa e quantitativa ed il loro processo di formazione nonché la comunicazione di cessazione dell'attività lavorativa, delle modifiche e/o trasferimenti della stessa.

È fatta salva la disciplina urbanistica per quanto attiene alle opere ad essa soggette.

In caso di variazione di ragione sociale, dovrà essere presentata formale istanza di volturazione dell'autorizzazione allo scarico.

Art. 34 - Decadenza della domanda di autorizzazione allo scarico

Le domande di autorizzazione all'allacciamento e/o scarico alla pubblica rete fognaria si intendono automaticamente decadute allorquando sia trascorso un anno dalla richiesta di integrazione effettuata dalla IAM.

Art. 35 - Impianti di pretrattamento e strumenti di campionamento, controllo automatico e misura.

La IAM esamina il progetto di impianto di pretrattamento e di depurazione necessario a ricondurre le caratteristiche delle acque nell'ambito dei limiti applicabili in dipendenza della tipologia dell'insediamento ed attività, senza peraltro assumere la responsabilità di qualsivoglia situazione di superamento dei limiti di accettabilità allo scarico.

Per gli scarichi che presentano elementi di criticità per l'esercizio dell'impianto di depurazione, la IAM può prescrivere, con idonea motivazione anche precedentemente alla scadenza dell'autorizzazione in atto, l'installazione di adeguati strumenti di campionamento o misura per il controllo dei limiti di accettabilità degli scarichi di lavorazione.

Gli strumenti di campionamento, rispondenti alle caratteristiche tecniche indicate dalla IAM, dovranno essere installati e posizionati sull'ultimo punto accessibile degli scarichi all'interno dell'insediamento, prima della miscelazione con acque di origine civile, a cura e spese dell'utente.

Gli strumenti dovranno essere sigillabili.

Nel caso di inadempienza verrà richiesta l'emissione di apposita ordinanza da parte del Sindaco del Comune ove risulta insediata l'attività lavorativa che determina lo scarico.

L'utente è responsabile del regolare funzionamento dello strumento ed a segnalare immediatamente ogni anomalia che dovesse capitare a detto strumento.

Art. 36 - Controllo dello scarico - Pozzetto di ispezione e prelievo campioni.

Tutti gli stabilimenti con scarichi di acque reflue industriali di cui al presente Regolamento, dovranno realizzare idoneo pozzetto di prelievo campioni sulla condotta delle acque di lavorazione (nel caso che non sia previsto alcun trattamento), o sulla condotta delle acque trattate, in un punto situato a monte della miscelazione delle stesse con acque di origine civile o con le eventuali altre acque non richiedenti alcun trattamento.

Il pozzetto dovrà essere installato in luogo facilmente accessibile come prescritto dall'art. 101 del D.Lgs. 152/2006 ed avere le caratteristiche di cui all'Allegato 3 al presente Regolamento.

Qualora se ne ravvisi la necessità l'Azienda potrà prescrivere la realizzazione di un analogo pozzetto per campionamenti all'esterno dell'insediamento ed immediatamente a monte dell'immissione nella pubblica fognatura.

I pozzetti di ispezione dovranno essere realizzati a cura ed onere dell'utente nei tempi previsti dall'Azienda.

Qualora l'utente non realizzi il pozzetto di ispezione nei tempi o nei modi previsti, la IAM, o la ASIREG in qualità di proprietaria della rete, applicherà quanto previsto dagli art.li 130 e 133 del D.Lgs.152/2006.

Al fine di consentire la possibilità di esplicitare un effettivo controllo dello scarico quale demandato dalla legge, il titolare dell'autorizzazione allo scarico dovrà comunicare alla IAM, se richiesto, modi e tempi dello smaltimento dei reflui, indicando se lo scarico è discontinuo, i giorni della settimana in cui questo presumibilmente verrà effettuato, nonché il relativo orario.

Sono fatte salve, per quanto di competenza, le funzioni di controllo attribuite alle vigenti norme di legge agli altri Enti, previsti dalle Leggi per la tutela delle acque dall'inquinamento

Art. 37 - Ispezioni - Controlli

La IAM potrà procedere alla visita della fognatura interna degli stabilimenti in qualsiasi momento e ciò al fine di constatare lo stato di funzionalità delle condotte e degli impianti e di accertare la sussistenza dei presupposti e delle condizioni di fatto in base ai quali fu autorizzato l'allacciamento alla rete fognaria.

Il personale della IAM, in quanto autorità competente al controllo, è autorizzato ad effettuare all'interno degli stabilimenti tutte le ispezioni, controlli ed i prelievi necessari all'accertamento del rispetto dei valori limite di emissione, delle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o regolamentari nonché delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi

Sono fatte salve, per quanto di competenza, le funzioni di controllo attribuite alle vigenti norme di legge agli altri Enti, previsti dalle Leggi per la tutela delle acque dall'inquinamento.

Art. 38 - Divieto di apertura chiusini

E' fatto divieto assoluto di apertura dei chiusini dei pozzetti di ispezione della rete fognaria da parte di chiunque non sia espressamente autorizzato dall'IAM

CAPO VI

DISCIPLINA DEI CONTROLLI DI QUALITA' E DI QUANTITA' DELLE ACQUE REFLUE SCARICATE IN PUBBLICA FOGNATURA

Art. 39 - Sanzioni amministrative pecuniarie - Prelievo campioni allo scarico -Ispezioni

L'accertamento delle violazioni amministrative e pecuniarie, nonché l'espletamento delle attività di prelievo e campionamento degli scarichi in pubblica fognatura viene effettuato dalla IAM, o dalla ASIREG in qualità di proprietaria della rete, mediante propri dipendenti, eventualmente coadiuvati dalle strutture provinciali ARPACAL, o da altri soggetti incaricati del controllo di cui all'art. 101, commi 3 e 4 del D.lgs.152/2006.

Il personale IAM addetto alla vigilanza e controllo verrà munito di specifico tesserino di riconoscimento da esibire all'atto dell'effettuazione delle attività ispettive e di prelievo campioni.

L'Azienda IAM darà corso alle proprie competenze anche quando l'accertamento della violazione sia contestato da soggetti terzi, quali ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria che abbiano proceduto alla trasmissione dell'accertamento alla IAM per quanto di competenza.

Compete al Presidente, in quanto legale rappresentante della IAM ricevere il rapporto di cui all'art.17 ed emettere l'ordinanza-ingiunzione di cui all'art.18 della L. 689/81 e s.m.i.

Art. 40 - Esecuzione dei controlli

Le verifiche sulla qualità degli scarichi allacciati alla pubblica fognatura sono effettuate in esecuzione di apposito programma predisposto dalla IAM o da situazioni contingenti evidenzianti l'arrivo di scarichi anomali sull'impianto di depurazione indirizzando la ricerca verso determinati insediamenti allacciati alla fognatura.

Nel caso che l'insediamento sia dotato di prelievi idrici autonomi le verifiche sono estese a tale dotazione con il controllo delle quantità emunte e dei sistemi di misurazione.

Art. 41 - Modalità di esecuzione delle ispezioni e prelievo campioni

Il personale IAM incaricato del sopralluogo si dovrà attenere alle seguenti norme comportamentali: qualificarsi mediante esibizione della tessera di riconoscimento e chiedere immediatamente l'assistenza del responsabile degli scarichi idrici dell'insediamento, o di persona da esso incaricata, per poter accedere al pozzetto prelievo campioni o all'ultimo punto accessibile prima dell'immissione in pubblica fognatura.

In caso di prolungato ritardo nella fornitura dell'assistenza richiesta, si procederà autonomamente, menzionando il fatto nella relazione di sopralluogo e nell'eventuale verbale di prelievo.

Il responsabile degli scarichi dell'insediamento, o chi per esso, verrà diffidato sin dall'inizio delle operazioni di verifica dal mutare le condizioni operative che danno luogo alla formazione degli scarichi, per tutta la durata della verifica medesima.

Solo dopo aver preso visione dell'esistenza o meno di scarichi in corso e dopo aver proceduto all'eventuale campionamento, si procederà alla verifica dei flussi interni dello stabilimento e dei processi che coinvolgono l'utilizzo dell'acqua.

Art. 42 - Conservazione dei campioni

Dal momento del prelievo sino alla consegna al laboratorio chimico, i campioni sono conservati secondo quanto previsto dalle norme IRSA-CNR.

Qualunque tipo di incidente occorso ai campioni durante le fasi di trasporto e di deposito sarà riportato sul verbale di prelievo ovvero riportato su specifico rapporto.

Art. 43 - Disposizioni operative

La IAM si adeguerà alle disposizioni operative, relativamente all'effettuazione dei sopralluoghi ed al prelievo dei campioni di controllo od eventuali nuove disposizioni normative (sia nazionali che locali).

Art. 44 - Pagamento analisi campioni non conformi

Quando i campioni prelevati allo scarico non siano conformi ai limiti di legge l'addebito relativo all'analisi del 1° controllo e la seconda di verifica verranno addebitati interamente all'azienda oggetto dell'ispezione.

CAPO VII

SANZIONI

Art. 45 - Inosservanza delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione allo scarico e nel Regolamento

In caso di inosservanza delle prescrizioni contenute nei provvedimenti di autorizzazione allo scarico, nelle disposizioni regolamentari ed in altre norme tecniche verrà applicato quanto previsto dagli art.li 130 e 133 del D.Lgs.152/2006.

Chiunque si allaccia alla pubblica fognatura senza osservare le disposizioni indicate nel presente Regolamento incorrerà nelle sanzioni previste dal D.Lgs.152/2006.

Art. 46 - Accesso agli insediamenti per controllo.

Fermo restando l'applicazione delle norme sanzionatorie di cui dall'art. 137, comma 8 del D.Lgs.152/2006, quando non venga consentito l'accesso agli insediamenti da parte del personale IAM ed ad altri soggetti incaricati del controllo di cui all'art. 101 del medesimo decreto, la IAM in qualità di autorità competente procederà alla diffida e contestuale sospensione dell'autorizzazione allo scarico nonché revoca della medesima secondo le modalità di cui all'art. 130 del D.Lgs.152/2006

CAPO VIII

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 47 - Attuazione del Regolamento

I titolari degli scarichi allacciati alla rete alla data di entrata in vigore del presente Regolamento sono tenuti ad adeguarsi entro 12 mesi.

Art. 48 - Attuazione del Regolamento

Compete al Direttore Generale della IAM S.p.A. dare attuazione al presente Regolamento compresi gli adempimenti che nello stesso sono demandati genericamente alla Azienda IAM.

Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Direttore, provvede alle modificazioni non sostanziali del Regolamento e dei suoi allegati per migliorarne l'efficacia e la sua applicazione comprese le modifiche delle tabelle allegate.

Art. 49 - Rilascio atti e certificazioni

Le autorizzazioni, gli atti amministrativi, i certificati o attestazioni concernenti fatti o situazioni disciplinate dal presente regolamento sono rilasciati dal Direttore Generale della IAM S.p.A..

ALLEGATO 1

PARAMETRI DI ASSIMILABILITÀ AGLI SCARICHI DOMESTICI

Ai fini dell'art. 4 comma 4) lettera f) della L.R. 3.10.1997 n. 10 sono considerati assimilabili a quelli domestici solo gli scarichi terminali, caratterizzati esclusivamente dai parametri di cui all'elenco appresso riportato, in concentrazioni sempre inferiori a quelle indicate in aggiunta alle concentrazioni presenti nelle acque di approvvigionamento.

Parametro	Limite
Temperatura	< 25 °C
pH	< compreso tra 6,5 e 9,5
Solidi in sospensione	< 650 mg/l
BOD5	< 250 mg/l
COD	< 500 mg/l
Rapporto BOD5/COD	< 0,5 mg/l
TOC	< 200 mg/l
Azoto ammoniacale come N	< 30 mg/l
Azoto totale come N	< 55 mg/l
Fosforo totale come P	< 43 mg/l
Cloruri come Cl	< 50 mg/l
Solfati come SO4	< 30 mg/l
Grassi o oli animali e vegetali	< 35 mg/l
Tensioattivi	< 40 mg/l
Arsenico	Assente
Cadmio	Assente
Cromo totale	Assente
Cromo esavalente	Assente
Mercurio	Assente
Nichel	Assente
Piombo	Assente
Rame	Assente
Selenio	Assente
Zinco	Assente
Fenoli	Assente
Oli minerali non persistenti e idrocarburi di origine petrolifera non persistenti	Assente
Solventi organici aromatici	Assente
Solventi organici azotati	Assente
Composti organici alogenati (compresi i pesticidi clorurati)	Assente
Pesticidi fosforati	Assente
Composti organici dello stagno	Assente
Sostanze di cui, secondo le indicazioni dell'agenzia internazionale di ricerca sul cancro (IARC), è provato il potere cancerogeno	Assente

ALLEGATO 2

LIMITI DI ACCETTABILITÀ IN FOGNATURA

7Numero parametro	PARAMETRI	Unità di misura	Scarico in pubblica fognatura
1	Ph		5,5-9,5
2	Temperatura	°C	35
3	Colore		non percettibile con diluizione 1:40
4	Odore		non deve essere causa di molestie
5	Materiali grossolani		assenti
6	Solidi sospesi totali	mg/L	< 200
7	BOD ₅ (come O ₂)	mg/L	< 250
8	COD (come O ₂)	mg/L	< 500
9	Alluminio	mg/L	< 2,0
10	Arsenico	mg/L	< 0,5
11	Bario	mg/L	-
12	Boro	mg/L	< 4
13	Cadmio	mg/L	< 0,02
14	Cromo totale	mg/L	< 4
15	Cromo VI	mg/L	< 0,20
16	Ferro	mg/L	< 4
17	Manganese	mg/L	< 4
18	Mercurio	mg/L	< 0,005
19	Nichel	mg/L	< 4
20	Piombo	mg/L	< 0,3
21	Rame	mg/L	< 0,4
22	Selenio	mg/L	< 0,03
23	Stagno	mg/L	
24	Zinco	mg/L	< 1,0
25	Cianuri totali (come CN)	mg/L	< 1,0
26	Cloro attivo libero	mg/L	< 0,3
27	Solfuri (come H ₂ S)	mg/L	< 2
28	Sottili (come SO ₃)	mg/L	< 2
29	Solfati (come SO ₄)	mg/L	< 1000
30	Cloruri	mg/L	< 1200
31	Fluoruri	mg/L	< 12
32	Fosforo totale (come P)	mg/L	< 10
33	Azoto ammoniacale (come NH ₄)	mg/L	< 30
34	Azoto nitroso (come N)	mg/L	< 0,6
35	Azoto nitrico (come N)	mg/L	< 30
36	Grassi e oli animali/vegetali	mg/L	< 40
37	Idrocarburi totali	mg/L	< 10
38	Fenoli	mg/L	< 1
39	Aldeidi	mg/L	< 2
40	Solventi organici aromatici	mg/L	< 0,4
41	Solventi organici azotati	mg/L	< 0,2
42	Tensioattivi totali	mg/L	< 4
43	Pesticidi fosforati	mg/L	< 0,10
44	Pesticidi totali (esclusi i fosforati) (5) tra cui	mg/L	< 0,05
45	- aldrin	mg/L	< 0,01
46	- dieldrin	mg/L	< 0,01
47	- endrin	mg/L	< 0,002
48	- isodrin	mg/L	< 0,002
49	Solventi clorurati	mg/L	< 2
50	<i>Escherichia coli</i>	UFC/100m L	5000
51	Saggio di tossicità acuta (1)		il campione non è accettabile quando dopo 24 ore il numero degli organismi immobili è uguale o maggiore del 80% del totale

(1). Il saggio di tossicità è obbligatorio. Oltre al saggio su *Daphnia magna*, possono essere eseguiti saggi di tossicità acuta su *Ceriodaphnia dubia*, *Selenastrum capricornutum*, batteri bioluminescenti o organismi quali *Artemia salina*, per scarichi di acqua salata o altri organismi tra quelli che saranno indicati ai sensi del punto 4 dell'allegato 5 del D. L.gs 3 aprile 2006, n. 152. In caso di esecuzione di più test di tossicità si consideri il risultato peggiore. Il risultato positivo della prova di tossicità determina l'obbligo di approfondimento delle indagini analitiche, la ricerca delle cause di tossicità e la loro rimozione.

Allegato 3**TIPI DI POZZETTO PER PRELIEVO CAMPIONI**

Il pozzetto a pianta quadrata o circolare dovrà essere perfettamente impermeabile ed avere le seguenti caratteristiche:

- il chiusino di accesso deve avere un diametro di cm 50, se circolare, e dimensioni di cm 50x50, se quadrato, e deve essere dotato di doppio suggello;
- il dislivello tra il fondo della tubazione affluente e il fondo della tubazione effluente non deve essere inferiore a cm 20;
- le dimensioni interne non devono essere inferiori a cm 50 di diametro, se circolari, o a cm 50x50, se quadrato;
- per profondità superiori a m. 2,5 (misurate dal fondo del pozzetto al piano di accesso) si dovrà realizzare un pozzetto accessibile con diametro minimo di cm 90.

AVVERTENZE: IL POZZETTO DEVE ESSERE TENUTO A CURA DELLA DITTA E SOTTO LA RESPONSABILITA' DELLA STESSA, SEMPRE AGIBILE E SGOMBRATO DI SEDIMENTI.

